

SOMMARIO

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI	3
ART. 1 - Definizioni	3
ART. 2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere.....	4
CAPITOLO 2 - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE.....	7
ART. 3 - Documenti che regolano l'Appalto.....	7
ART. 4 - Leggi e norme.....	9
ART. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto.....	10
ART. 6 - Direzione Lavori.....	11
CAPITOLO 3 - CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI	12
ART. 7 - Scelta dell'Appaltatore	12
ART. 8 - Stipulazione del contratto	13
ART. 9 - Progetto esecutivo delle opere	14
ART. 10 - Cauzioni	14
ART. 11 - Assicurazioni.....	15
ART. 12 - Disciplina del Subappalto	16
ART. 13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.....	17
ART. 14 - Trattamento retributivo dei lavoratori	26
ART. 15 - Tutela dei lavoratori	26
ART. 16 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere.....	27
ART. 17 - Disciplina e buon ordine del cantiere.....	27
ART. 18 - Accesso al cantiere e disponibilità delle aree per l'intervento da parte di altri soggetti autorizzati dall'ufficio di Direzione Lavori.....	28
CAPITOLO 4 - INIZIO DEI LAVORI.....	28
ART. 19 - Consegna dei lavori	28
ART. 20 - Rinvenimenti fortuiti	28
ART. 21 - Programma di esecuzione dei lavori.....	29
CAPITOLO 5 - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	29
ART. 22 - Materiali, campionature e prove tecniche.....	29
ART. 23 - Sospensione, ripresa dei lavori e proroghe	30
ART. 24 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi	31
ART. 25 - Ultimazione dei lavori.....	31
ART. 26 - Varianti in corso d'opera	32
ART. 27 - Danni di forza maggiore.....	32
ART. 28 - Prezzo dei lavori non previsti e lavori in economia.....	33
CAPITOLO 6 - CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	33
ART. 29 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori	33
ART. 30 - Modalità di corresponsione del corrispettivo	34
ART. 31 - Contabilità - Documenti contabili e riserve	35
CAPITOLO 7 - PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE OPERE.....	36
ART. 32 - Pagamenti in acconto e ritardi	36
ART. 33 - Cessione del corrispettivo dell'appalto	37
ART. 34 - Indicazione delle persone che possono riscuotere.....	37
ART. 35 - Anticipazione, revisione dei prezzi e prezzo chiuso	37
ART. 36 - Penali per ritardo nell'esecuzione e nella consegna dei lavori.....	37
ART. 37 - Conto finale.....	37
ART. 38 - Collaudi.....	37
CAPITOLO 8 - GARANZIE E CONTROVERSIE.....	39
ART. 39 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera	39
ART. 40 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera	39
ART. 41 - Garanzia per vizi e difformità della parte impiantistica (elettromeccanica – pneumatica -	

Parte Prima

informatica)	39
ART. 42 - Risoluzione del Contratto.....	40
ART. 43 - Pubblicità e clausola di riservatezza.....	41

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

ART. 1 - Definizioni

Stazione Appaltante o Committente: COMUNE DI MALO

Appalto: L'insieme delle opere quali risultanti dal progetto definitivo redatto in conformità all'art.164 del D. Lgs 163/2006 e dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

Appaltatore: Il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, titolare del relativo contratto.

Capitolato Speciale di Appalto (CSA): il presente documento

Opere: l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera finita nel rispetto dei requisiti contrattuali e a regola d'arte.

Elaborati Progettuali Definitivi o Progetto Definitivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal Progettista atti a produrre anche per fasi funzionali il Progetto Definitivo da appalto integrato così come definito dal D. Lgs 163/2006.

Elaborati Costruttivi: affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell'Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, relazioni di calcolo, computi metrici, tabelle di sagomatura ferri, schemi, programma lavori, note tecniche, ecc.) sviluppati dall'Appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori.

Responsabile Unico del Procedimento: Il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla gestione del presente Contratto.

Supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento: Tecnico nominato dalla Stazione Appaltante quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento.

Direttore dei lavori: Il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante dei compiti di Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi.

Direttori operativi: gli assistenti del Direttore dei lavori con le funzioni previste all'art. 125 del Regolamento.

Direttore di cantiere: il Tecnico rappresentante dell'Appaltatore che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: la persona fisica incaricata dal Committente per la predisposizione del documento con le indicazioni relative alla sicurezza e salute di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza

e salute di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Collaudatore/i: La/e persona fisica/che designate dal Committente e da questo retribuita/e con l'incarico di effettuare i collaudi sia in corso d'opera che finale ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs 163/2006.

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

ART. 2 - Oggetto, modalità, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere

Trattasi di appalto integrato le cui opere saranno affidate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 120 D. Lgs 207/2010).

L'Appalto ha per oggetto la redazione dell'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal Progettista atti a produrre anche per fasi funzionali il Progetto Esecutivo cantierabile così come definito dall'art. 93 del D. Lgs 163/2006.

L'Appalto ha inoltre per oggetto l'esecuzione delle opere edili, strutturali ed impiantistiche, la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d'opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare l'opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata in conformità al progetto esecutivo, eccezion fatta per le opere impiantistiche il cui progetto esecutivo è posto in gara per l'appalto integrato.

L'intervento prevede l'esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d'opera necessari per la realizzazione della nuova **scuola primaria a Molina di Malo**. Trattasi di una nuova scuola elementare con 10 classi e mensa, come dettagliatamente descritto ed illustrato nei documenti tecnici allegati al presente CSA.

In sintesi l'intervento prevede:

- costruzione di un edificio con struttura portante in legno articolato in un unico corpo di fabbrica di 1 piano fuori terra e, per una piccola porzione, comprendente un piano interrato adibito a locali tecnici;
- sistemazione delle superfici a verde all'interno dell'area delimitata dalla recinzione;
- realizzazione di tutti i collegamenti infrastrutturali necessari alle reti esistenti.

Allo scopo di rendere coerente il progetto con le valutazioni progettuali della fase preliminare, la committenza ha infatti richiesto la suddivisione del progetto in più lotti funzionalmente indipendenti, realizzabili con finanziamenti differenti e con tempistiche autonome (viabilità esterna, corpo ambulatorio medico, corpo scuole elementare e infine corpo palestra).

Inoltre il presente lotto (corpo scuola elementare) prevede la suddivisione del progetto in sette nuove dotazioni funzionalmente indipendenti, realizzabili con finanziamenti differenti e con tempistiche autonome.

Allo scopo di rendere coerente il progetto con le valutazioni progettuali della fase preliminare, la committenza ha infatti richiesto la suddivisione del progetto in sette nuove dotazioni funzionalmente indipendenti, realizzabili con finanziamenti differenti e con tempistiche autonome. La suddivisione in nuove dotazioni delle opere ha dovuto tener conto di alcune necessità realizzative: le scelte sono state compiute con il fine di evitare fastidiose o pericolose interferenze tra l'attività didattica e la cantierizzazione delle opere nella fase transitoria.

Sebbene la scuola trovi la sua completa attuazione con la realizzazione di sette nuove dotazioni, alla fine della prima fase principale di lavorazione, sarà già possibile avviare l'attività didattica, con lievi limitazioni all'attività complessiva (che potrà essere integralmente svolta solo al completamento delle nuove dotazioni).

Parte Prima

L'Appalto ha quindi per oggetto il solo lotto della realizzazione della scuola che comprende le seguenti opere (elenco sintetico non esaustivo e vincolante):

- a) Realizzazione dell'intero sistema fondazionale e delle parti interrante dell'edificio (locale tecnico e deposito);
- b) Realizzazione delle strutture portanti fuori terra in legno;
- c) Realizzazione dell'involucro (chiusure verticali, copertura, serramenti, ecc.) completo in ogni sua parte;
- d) Realizzazione delle finiture interne dell'edificio fuori terra;
- e) Realizzazione degli impianti;
- f) Realizzazione di parte delle sistemazioni esterne (parti funzionali all'avvio dell'attività didattica, come meglio rappresentato negli schemi allegati, e corrispondenti alle quantità previste dalle normative vigenti).
- g) Nell'Appalto non sono inoltre evidenziate altre opere denominate nuove dotazioni e di seguito indicate (elenco sintetico non esaustivo e vincolante).

Nuova dotazione 1	Realizzazione ambiente portali lato Sud;
Nuova dotazione 2	Realizzazione ambiente ingresso 1 lato Est;
Nuova dotazione 3	Realizzazione ambiente tettoia lato Ovest;
Nuova dotazione 4	Realizzazione ambiente portali lato Nord;
Nuova dotazione 5	Realizzazione ambiente ingresso 2 lato Est;
Nuova dotazione 6	Realizzazione ambiente ingresso 3 lato Est;
Nuova dotazione 7	Asfaltatura della porzione di area che va dal cancello carraio fino alla tettoia sul retro del corpo scuola.

Negli elaborati progettuali sono individuati con esattezza le opere previste nelle rispettive nuove dotazioni. E' stato deciso di rappresentare il progetto sempre in forma completa (con l'indicazione grafica del "confine" fisico delle opere, che ha un valore puramente indicativo), con lo scopo di evidenziare l'unitarietà dell'opera compiuta e di permettere la verifica delle possibili interferenze tra le diverse nuove dotazioni.

Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell'art. 82 comma 2b D. Lgs 163/2006.

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta ammonta a:

€ 1.400.693,71 Euro inclusi IVA
di cui 24.837,56 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

L'Ammontare del corrispettivo per la progettazione esecutiva ammonta a:

€ 10.000,00 Euro
inclusi oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo

L'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D. Lgs 163/2006, non è soggetto alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Al lavoro dedotto in contratto si applica il "prezzo chiuso" così come disciplinato dall'art. 133, comma 3, del D. Lgs 163/2006, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,

umentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 4, 5, 6 del D. Lgs 163/2006, in deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso art. 133 del D. Lgs 163/2006.

Tale compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla Direzione Lavori.

Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, a cura della Direzione Lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio e a cura del Responsabile del Procedimento in ogni altro caso.

L'importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento facente parte del progetto definitivo dei lavori, a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

L'importo dei lavori a base di gara suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori e tutto il supporto tecnico in fase di collaudo con l'esecuzione di quanto richiesto dal collaudatore, nonché delle opere provvisorie e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e già previsti all'interno dei prezzi unitari di computo metrico estimativo, e degli oneri aggiuntivi per la sicurezza D.Lgs.81/2008 e s.m.i., i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.

Ai sensi e per gli effetti dell' art 119 del DPR. 207/2010 il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In particolare l'offerta sarà accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 82 comma 2b del D. Lgs 163/2006.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo ai sensi dell'art. 82 comma 2b D. Lgs 163/2006 ed i criteri di individuazione sono quelli di cui all'art. 86 comma 1 del D. Lgs 163/2006. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto,

Parte Prima

è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R.633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dal Committente medesimo su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fatture relative allo stato di avanzamento dei lavori.

CAPITOLO 2 - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE**ART. 3 - Documenti che regolano l'Appalto**

Fanno parte integrante del contratto ancorché fisicamente allegati i seguenti documenti:

- a) Contratto di Appalto;
- b) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- c) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145;
- d) Elaborati grafici e descrittivi:

ELABORATI GRAFICI**PROGETTO ARCHITETTONICO**

argomento	titolo tavola	n° tavola	scala
<u>inquadramento</u>	planimetria stato di fatto e di progetto Inquadramento territoriale	D.1.2.	1:500
<u>planivolumetrico</u>	planivolumetrico e planimetria generale	D.2.3.	1:500
<u>piante</u>	piante piano terra e interrato pianta della copertura	D.3.5. D.21.3.	1:100 1:100-1:10
<u>sezioni</u>	sezioni	D.5.5.	1:100
<u>planimetria</u>	planimetria generale	D.6.3.	1: 200
	planimetria generale codici di riferimento di finestre, porte, pavimenti, pareti e copertura	D.22.3.	1:100
<u>scarichi</u>	planimetria reti di smaltimento acque nere e bianche	D.13.4.	1:250-1:10
<u>abaci</u>	abaco serramenti esterni	D.14.2.	1:50
	abaco porte interne	D.15.2.	1:50
	abaco dettagli pavimenti e solai	D.16.3.	1:50
	abaco delle pareti	D.17.3.	1:10
<u>particolari</u>	particolare bagno	D.18.2.	1:50-1:25
<u>strutturale</u>	schema della struttura in c.a.	D.19.1.	1:10-1:20 1:50
	fondazioni piano interrato e piano terra	D.20.1.	1:20-1:200

PROGETTO IMPIANTI

argomento	titolo tavola	n° tavola	scala
<u>impianto termico</u>	schema impianto di riscaldamento	D.9.2.	1:100
	schema caldaia	E.23.1.	1:200
<u>impianti idrico</u>	impianto idrico sanitario, adduzione gas metano e anello antincendio	E.10.2.	1:100
<u>impianto elettrico</u>	impianto dispersione terra e tubazioni esterne	D.11.2.	1: 200
	impianto di forza motrice, illuminazione impianti speciali p.t. e p.i.	D.12.4.	1:100
	tubazioni interne e montanti	D.24.1.	1:100
	apparecchi illuminanti, illuminazione normale	D.25.3.	1:100
	illuminazione di emergenza	D.26.1.	1:100
<u>impianti speciali</u>	impianto trasmissione dati ced, impianto telefonico	D.27.1.	1:100
	impianto manuale allarme antincendio, impianto anti intrusione	D.28.1.	1:100
	impianto a servizio termotecnico, impianto termoregolazione	D.29.1.	1:100

PROGETTO CPI

argomento	titolo tavola	n° tavola	scala
	Progetto prevenzione incendi	D.8.2.	1:100-1:500

DOCUMENTI

<u>generali</u>	Relazione tecnica descrittiva	A.1.3.
	Quadro economico	A.2.7.
	Computo metrico estimativo	A.3.6.
	Cronoprogramma dei lavori	A.4.2.
	Lista delle lavorazioni e delle finiture	A.7.3.
	Allegato alla dgr n. 509 del 2 marzo 2010	A.23.1.
	Piano di sicurezza e coordinamento	A.26.1.

Impianto elettrico

Parte Prima

Schema quadri elettrici	A.5.2.
Disciplinare descrittivo e prestazionale	A.8.1.
Relazione descrittiva	A.9.1.
Relazione di calcolo preliminare	A.10.1.

Impianto termo-idraulico

Relazione tecnica legge 9 gennaio 1991 Dlgs 29 dicembre 2006, n. 311; allegato E	A.11.2.
---	---------

Strutture

Relazione di calcolo statico per le strutture in legno Lamellare e massiccio	A.12.1.
Allegato A: modellazione e verifica sismica della struttura	A.13.1.

Acustica

Relazione di previsione clima acustico	A.14.1.
Verifica dei requisiti acustico passivi	A.24.1.

CPI

Relazione tecnica per l'ottenimento del parere di conformità di cui all'art. 2 del d.p.r. 12 gennaio 1998 n.37 (CPI)	A.6.1.
---	--------

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

ART. 4 - Leggi e norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate:

- a) Il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (in questo capitolo viene chiamato in modo abbreviato D. Lgs 163/2006);
- b) Le norme indicate all'art. 256 del D. Lgs n. 163/2006 ancora operanti a seguito dell'entrata in vigore del medesimo.
- c) il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "Cap. Gen.");
- d) il D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34, come modificato dal DPR 93/2004 recante il regolamento in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e le relative circolari ministeriali esplicative;

Parte Prima

- e) le norme indicate all'art. 231, comma 1 del Regolamento ancora operanti a seguito dell'entrata in vigore del medesimo;
- f) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- g) il Codice Civile - (in questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- h) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e dai comitati formatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- i) il D.P.R. 207/2010 il quale detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici;
- j) le normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

ART. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

- a) accettare l'attività progettuale e quindi il progetto definitivo posto a base di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 4 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. Eventuali discordanze tra lo stato dei luoghi e quanto rappresentato negli elaborati di progetto ed allegati non potranno essere oggetto di pretese di ulteriori compensi o di proroga dei tempi di consegna da parte dell'Appaltatore;
- b) di avere effettuato, altresì, le necessarie verifiche di congruenza e compatibilità tra il progetto architettonico ed i progetti strutturali e impiantistici e dichiara di conseguenza l'opera perfettamente eseguibile in ogni sua parte e ne assume la piena responsabilità contrattuale;
- c) condividere e fare proprie le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati e, segnatamente, nel progetto definitivo nonché nel presente Capitolato Speciale d'Appalto visionati, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare;
- d) avere esaminato il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) avere esaminato in particolare il Piano della Sicurezza ed il Cronoprogramma che evidenziano tutte le problematiche connesse alla realizzazione delle opere;
- f) di dare atto che il Progetto Esecutivo a cura dell'Appaltatore costituirà l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto renderà ogni elemento dell'opera identificato o identificabile in forme, tipologie, dimensione e prezzo e definirà l'intervento da realizzare compiutamente in ogni particolare strutturale, architettonico ed impiantistico;
- g) di aver preso conoscenza di tutte le opere da eseguire;
- h) di aver preso atto e conferma che la lista delle quantità relative ai lavori a corpo posta a base di gara aveva effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e che prima della formulazione dell'offerta, ha provveduto a controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli

Parte Prima

elaborati progettuali;

k) aver basato quindi l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;

i) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

j) avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;

k) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;

l) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

m) tenuto conto della specificità dei lavori che riguardano interventi su terra, dovrà essere predisposta un'area per la pulizia dei pneumatici dei mezzi prima dell'uscita dal cantiere.

n) aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno).

o) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni. L'Appaltatore quindi dichiara inoltre di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 3 del Regolamento, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 6 - Direzione Lavori

Parte Prima

La Direzione Lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante.

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento la stazione appaltante, prima della gara, istituirà un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

La Stazione Appaltante concede mandato al Direttore Lavori, quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge.

CAPITOLO 3 - CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

ART. 7 - Scelta dell'Appaltatore

La scelta dell'Appaltatore avverrà a procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Nella procedura di appalto la Stazione appaltante si atterrà alle disposizioni contenute nel D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e nel D.P.R. 34/2000 e s.m.i., nel D.M. 145/2000 e nel disciplinare di gara.

L'intervento di cui al presente Appalto Integrato riguarda:

1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ammontare del corrispettivo: Euro 10.000,00 inclusi di oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo, quale "Spese per la progettazione esecutiva".

Tale importo è soggetto a ribasso secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.

2) LAVORI

I lavori previsti nel presente lotto riguardano opere per la messa in funzione dell'edificio scolastico e ad esclusione dei sette interventi denominati nuove dotazioni.

CATEGORIA PREVALENTE:

- OS32 Strutture in legno	438.053,64 Euro
---------------------------	-----------------

CATEGORIE DI OPERE SCORPORABILI

NON SUBAPPALTABILI: (nei limiti previsti dalla vigente normativa)

- OS 07 Finiture di opere generali di natura edile	313.108,28 Euro
- OS 06 Finiture di opere generali	411.175,51 Euro
- OS 28 Impianti termici e di condizionamento	119.731,82 Euro
- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	93.786,90 Euro

**TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA
1.400.693,71 EURO (IVA esclusa)**

di cui non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D. Lgs 163/2006 Euro 24.837,56 IVA esclusa per l'attuazione dei piani della sicurezza.

La Suddivisione percentuale fra le diverse categorie di lavori da appaltarsi a corpo, comprensivo degli oneri per il conferimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, è la seguente:

Parte Prima

	Importo	%
Opere edili	€ 310.303,28	22,55%
Impermeabilizzazioni	€ 104.416,16	7,59%
Opere strutturali prefabbricate	€ 438.053,64	31,84%
Opere edili di finitura	€ 210.317,89	15,29%
Serramenti e infissi	€ 96.446,46	7,01%
Impianto di riscaldamento	€ 88.639,17	6,44%
Impianto idrico sanitario	€ 31.092,65	2,26%
Impianto elettrico	€ 93.781,90	6,82%
Opere di completamento	€ 2.805,00	0,20%
TOTALE LAVORAZIONI	€ 1.375.856,15	100,00%
ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA	€ 24.837,56	
TOTALE GENERALE A BASE D'ASTA	€ 1.400.693,71	

L'importo delle opere deve intendersi come importo forfettario onnicomprensivo, fisso ed invariabile "chiavi in mano", riferito a tutti i lavori così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale.

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare nei limiti consentitigli dalla legge, quali attività di progettazione e quali opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.

3) Nuove Dotazioni

Il progetto prevede la possibilità di realizzare alcune integrazioni dell'opera prevista nel lotto uno con la dotazione di sette interventi distinti:

Nuova dotazione 1	Realizzazione ambiente portali lato Sud;
Nuova dotazione 2	Realizzazione ambiente ingresso 1 lato Est;
Nuova dotazione 3	Realizzazione ambiente tettoia lato Ovest;
Nuova dotazione 4	Realizzazione ambiente portali lato Nord;
Nuova dotazione 5	Realizzazione ambiente ingresso 2 lato Est;
Nuova dotazione 6	Realizzazione ambiente ingresso 3 lato Est;
Nuova dotazione 7	Asfaltatura della porzione di area che va dal cancello carraio fino alla tettoia sul retro del corpo scuola.

ART. 8 - Stipulazione del contratto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Regolamento, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. Tale termine decorrerà dalla comunicazione all'Appaltatore della aggiudicazione definitiva.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della Stazione appaltante all'escussione della cauzione di cui all'art. 75 del D.lgs 163/2006 e s.m.i e a richiedere i maggiori danni.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente CSA, prima della stipulazione del contratto l'Appaltatore, ove tenuto per legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187.

Per la stipulazione del contratto di Appalto Integrato e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Parte Prima

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi del D.P.R. 252/98.

ART. 9 - Progetto esecutivo delle opere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del Regolamento, intervenuta la stipulazione del Contratto, il responsabile del procedimento, con apposita comunicazione scritta, disporrà che l'Appaltatore dia inizio alla redazione del progetto esecutivo ("Progetto Esecutivo").

Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della predetta comunicazione, ovvero nel minor tempo offerto in sede di gara dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo professionale per la fase di progettazione esecutiva per ogni giorno di ritardo, da trattarsi direttamente dal compenso spettante, secondo le modalità indicate nello Schema di Contratto.

Il Progetto Esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici, descrittivi ed economici di cui alle prescrizioni contenute nell'art. 93 comma 5 del D.lgs 163/2006 e s.m.i e nel DPR 207/2010 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi e/o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi.

Salvo quanto stabilito all'art. 140, comma 4 del Regolamento, il Progetto Esecutivo non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, comprensivo delle integrazioni tecniche offerte art. 169 D.P.R 207/2010 e s.m.i.. Saranno ammesse ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante eventuali migliorie che non comportino un aumento del costo di costruzione e/o del tempo di esecuzione lavori, senza peraltro modificare le caratteristiche planimetriche, architettoniche ed impiantistiche dell'opera.

Il progetto esecutivo sarà sottoposto a VALIDAZIONE a cura del Responsabile del Procedimento.

Il compenso per l'attività di progettazione sarà corrisposto nei tempi e con le modalità previste (Corrispettivo della Progettazione) dello Schema di Contratto.

I Progettisti dovranno altresì produrre una polizza assicurativa secondo quanto indicato dallo Schema di Contratto.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del C.G.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 21, comma 4 del C.G.

Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa dell'Amministrazione, si applicherà l'art. 9 del C.G.

ART. 10 - Cauzioni

Le cauzioni obbligatorie previste dal D.lgs 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 in materia di appalti pubblici sono da prestare da parte dell'Appaltatore secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia tenuto conto delle modalità indicate nel "Disciplinare di gara" e nello Schema di Contratto.

ART. 11 - Assicurazioni

Ai sensi dell'Art. 129 comma 1 del D. Lgs 163/2006, grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare una polizza C.A.R. (Contractor All Risks) con primaria compagnia di assicurazione a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggior, sul cantiere e sulle opere in genere, ed, in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisoriale, e la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza di cui sopra includerà tra gli assicurati il Committente "Comune di Malo, l'Appaltatore, i subappaltatori, i fornitori e i subfornitori, la Direzione Lavori e i Collaudatori. Tale polizza C.A.R. deve altresì comprendere, con onere a carico dell'Appaltatore da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, una polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio.

La polizza R.C.T. dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati debbano essere compresi anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante medesima;
 - tutto il personale dipendente dell'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del DPR 30.06.65, n° 1124, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
 - tutto il personale dipendente delle imprese operanti all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto.
- La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà essere stipulata per il seguente massimale, da intendersi come minimo per lo stesso periodo indicato e per singolo sinistro e per anno assicurativo: EURO 500.000,00.

A carico dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, vi è altresì l'obbligo di accendere presso una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, e comunque non dovrà essere inferiore ai seguenti minimi inderogabili: EURO 2.500.000,00- per sinistro e per anno, e EURO 2.000.000,00- per persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettiva consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Le polizze C.A.R. , R.C.T. e R.C.O dovranno essere esibite alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, u.c. del Regolamento, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni co-assicurato potrà rivolgersi esclusivamente ad essa, come se avesse direttamente stipulato la copertura

Parte Prima

assicurativa.

I rischi e le franchigie non coperti dalla predetta polizza si intendono a carico dell'Appaltatore.

Il testo delle polizze dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Stazione Appaltante.

Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 103 e 108 del Regolamento.

ART. 12 - Disciplina del Subappalto

A - Progettazione

Per quanto attiene alla progettazione, è ammesso esclusivamente il subappalto delle attività previste dall'art. 91 c.3 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.

Le attività per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Per quanto attiene alle indagini che possono essere ordinate dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 140, comma 2 del Regolamento, a condizione che rientrino tra quelle di cui al citato art. 91 c.3 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., potranno essere subappaltate se indicate in apposita dichiarazione scritta da inviarsi al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui le indagini sono state disposte.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs.163/2006 e s.m.i..

B - Esecuzione dei lavori

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 118 del D. Lgs 163/2006. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dagli artt. 28 o 31 del D.P.R. 34/2000 nella misura necessaria ad eseguire le lavorazioni in subappalto.

L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252.

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante nei tempi necessari ad ottenere l'autorizzazione prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale.

L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare alla Stazione Appaltante, con riferimento a tutti i subcontratti per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono, inoltre, alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché, ogni quadrimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o

Parte Prima

dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La medesima disciplina troverà applicazione anche per le attività che richiedono l'impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 50.000.00 Euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 50.000,00 euro i termini per il rilasci dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L'Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore, il proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del Piano Operativo redatto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D.lgs 81/2008 e deve promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi D.lgs 81/2008 smi.

I lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs.81/2008 smi e del Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore ed a fornire al Coordinatore un piano complementare di dettaglio, comprensivo della valutazione dei rischi di cui D.lgs 81/2008 smi per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

In assenza del piano complementare di dettaglio di cui al comma precedente non sarà dato inizio alle rispettive lavorazioni.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 141 del Regolamento.

Per la progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, sono subappaltabili le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

ART. 13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Cap. Gen. e secondo quanto indicato nello Schema di Contratto, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo dell'Appalto Integrato e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nei Disciplinari Descrittivi e Prestazionali e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell'art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs 163/2006.

A - Oneri di progettazione:

a) Le spese per eventuali consulenze di cui l'Appaltatore si serva, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo;

b) Le spese per verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni ricevute con la documentazione di gara ed assumendosene le relative responsabilità;

c) Le spese e gli oneri per eventuali modifiche, integrazioni o chiarimenti agli elaborati progettuali, richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza;

d) Le spese e gli oneri per l'elaborazione di eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del Progetto Esecutivo ovvero per la correzione di tali omissioni od errori da parte dell'Appaltatore, nel caso in cui la Stazione appaltante intenda avvalersi di tale facoltà in alternativa alla risoluzione del Contratto e salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

B - Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

a) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

b) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;

c) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;

d) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;

e) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature in tutte le fasi di lavoro, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. Nell'appalto è inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni baracche, magazzini e mezzi d'opera; è compito però dell'Appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto;

f) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;

g) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

h) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili.

Lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, e a rimuovere le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per l'esecuzione dei lavori, rimodellando l'area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia (D. Lgs 5/2/77 n. 22, D.M. 5/2/98 e L. 21/12/01 n. 443).

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Direzione Lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

Il Direttore Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;

i) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere.

j) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del Direttore Lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante.

k) L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 624/1982, D.Lgs. 21/2008 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

l) Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione Appaltante sia il Direttore Lavori.

m) L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore Lavori. Salvi gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

n) Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l'Appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico competente (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

o) L'Appaltatore provvederà alla nomina di un Responsabile Ambientale incaricato

Parte Prima

dell'attuazione di quanto previsto nel PPA.

p) L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dall'aggiudicazione delle normative vigenti in materia.

C - Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:

Sono comprese nel presente appalto:

a) le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore Lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni – in contraddittorio con il Direttore Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

b) le spese tutte per l'esecuzione, di campioni e/ o modelli e/o campioni di lavorazione – in contraddittorio con il Direttore Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - ed esperimenti di qualsiasi genere, richieste dalla Direzione Lavori o comunque ritenuti necessari per definire la qualità di una parte/porzione dell'opera prima della esecuzione della stessa;

c) l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla DL per dare dimostrazione della qualità dell'opera non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali

d) la spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità

e) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di

Parte Prima

dette protezioni a richiesta del Direttore Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino

f) la predisposizione di locali ufficio per la Direzione Lavori e personale della Stazione Appaltante, come specificato nel piano di sicurezza, dotato di postazione PC, processore non inferiore a Pentium 200, Ram min. 512 MB, scheda grafica da 128 MB, sistema operativo installato Window XP e programmi Office 2000 e Autocad 2006, schermo minimo da 15" e lettore CD, possibilità di utilizzo di linea telefonica, apparecchio telefax, fotocopiatrice e stampante; un locale deve essere arredato come sala riunioni per almeno 8 persone; un locale servizio igienico; tutti i locali devono essere dotati di climatizzazione e riscaldamento, arredati con mobili funzionali nel numero e qualità a discrezione della Direttore Lavori, compreso armadio frigorifero di capacità non inferiore a 60 litri; i locali devono essere tenuti regolarmente puliti e deve essere garantito in ogni ora o situazione l'accesso alla Direzione Lavori. Detta attrezzatura al termine dei lavori rimane di proprietà dell'Appaltatore;

g) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al Direttore Lavori entro le ore 10 del giorno stesso;

h) la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore Lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:

i) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;

j) giorni in cui non si è lavorato e motivo;

k) lavori eseguiti nella settimana;

l) mezzi d'opera impiegati

m) la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale.

n) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Direttore Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

o) le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o a discrezione del Direttore Lavori fra Appaltatori e Direttore Lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul P.L.;

p) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della Direzione Lavori l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, si rammenta comunque che l'Appaltatore dovrà ottenere sempre l'approvazione delle forniture impiegate;

q) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;

r) gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi

Parte Prima

prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione Appaltante;

s) le spese di cui al combinato disposto degli artt. 193 del Regolamento e 37 del Cap. Gen.;

t) le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corso d'opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento;

u) l'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13 x18, di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore Lavori.

D - Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

a) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;

b) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera anche ai sensi dell'art. 112 del Regolamento e 8 del Cap. Gen.;

c) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree di cantiere, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;

d) spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

e) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) allegato al contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere (leggi: 55/90 D. Lgs 163/2006), e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 494/1996, e loro successive modificazioni ed integrazioni, ora D. lgs 81/2008 s.m.i. ;

f) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:

g) responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;

h) rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;

i) rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il

coordinamento a carico dell'Appaltatore.

j) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;

k) l'approntamento del programma dei lavori da sottoporre al D. L., secondo quanto previsto al successivo art. 21;

l) le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

m) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che l'Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro "esecutivo" e la firma del Direttore Lavori: solo a tali elaborati l'Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall'Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell'arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall'opera e dalle sue componenti, l'Appaltatore provvederà a darne notizia alla Direzione lavori e, ottenutane l'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori.

n) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate sia in corso d'opera che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilità delle opere realizzate. Inoltre in particolare l'Appaltatore dovrà eseguire tutte le pratiche e sostenere gli oneri per eventuale occupazione temporanea di aree della Proprietà del sito, rientranti nel comprensorio entro il quale deve realizzarsi l'intervento oggetto dell'appalto. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPESL, ASL, PREFETTURA, ANCC, ENEL/AZIENDE MUNICIPALIZZATE, VVFF, ecc.), occorrenti per l'installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze occorrenti per il rilascio dell'agibilità delle opere realizzate, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che - sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati - non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi,

Parte Prima

prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità.

o) la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno;

p) l'apposizione di n° 1 tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200x300 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, comprensive delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del 1° giugno 1990) redatte con logotipi e grafica che saranno indicati dalla Stazione Appaltante; Il materiale di supporto sarà idoneo alla stampa digitale. Dovrà essere prevista l'illuminazione notturna;

q) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, essendo a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i rifiuti comunque generati in sito durante l'esecuzione dei lavori;

r) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il Direttore Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

s) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi emessi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;

t) la dichiarazione di conformità degli impianti e la loro certificazione nei casi richiesti dalla Legge.

u) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;

v) i piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio, prima, durante e dopo le fasi di cantiere per il rilevamento della qualità dell'aria, del rumore e delle vibrazioni e tutti i connessi oneri secondo le specifiche richieste dall'ARPA o organi competenti;

w) gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico;

x) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 18 del Cap. Gen.; gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.lgs n. 277, 15.08.1991) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico.

y) l'approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali come costruito. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico (AUTOCAD 2006 o compatibile).

z) Gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti.

Parte Prima

E - Oneri in capo all'Appaltatore in materia di antimafia e di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

a) L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- a. l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b. l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- c. la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

b) Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo piano operativo di sicurezza e dell'accettazione da parte del coordinatore delle relative procedure.

c) Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

d) Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

e) L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del coordinatore.

f) La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi dell'art.5, lettera e del Dlgs 81/2008 s.m.i..

L'impresa esecutrice è tenuta a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- a. DURC;
- b. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c. Indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- d. La dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo piano operativo di sicurezza e dell'accettazione da parte del coordinatore delle relative procedure.

Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del coordinatore.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi del D.lgs 81/2008 s.m.i..

ART. 14 - Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970 e art. 118 del D. Lgs 163/2006).

Ai sensi dell'art. 13 del Cap. Gen., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, all'Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore.

Ove le somme dovute all'Appaltatore non siano capienti, la Stazione Appaltante provvederà a incamerare la Garanzia di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/2006 nella misura corrispondente all'importo corrisposto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 15 - Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice e del D.lgs. 81/2008 s.m.i..

L'appaltatore è pertanto tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 n° 1643, che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

L'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, trasmetteranno alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e alla presentazione di ciascun Stato di Avanzamento lavori il documento unico di regolarità contributiva (art. 118 D. Lgs 163/2006).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

La Stazione Appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie:

sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, sono:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • INPS | sede di Vicenza |
| • INAIL | sede di Vicenza |
| • ASL | sede di Vicenza |
| • CASSA EDILE | sede di Vicenza |
| • DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO | sede di Vicenza |
| • ENTE SCUOLA | sede di Vicenza |

Parte Prima

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (D.lgs. 81/2008 s.m.i.).

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

ART. 16 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 D.lgs. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l'Appalto Integrato sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previo motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART. 17 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i

regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 18 - Accesso al cantiere e disponibilità delle aree per l'intervento da parte di altri soggetti autorizzati dall'ufficio di Direzione Lavori.

L'appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della Direzione Lavori, per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la Direzione Lavori ritenesse opportuno fare eseguire.

L'area di cantiere e l'impianto, nelle parti che la Direzione Lavori e/o la Stazione Appaltante riterrà opportune, dovranno essere resi disponibili e poste in assoluta sicurezza, per potere svolgere qualsiasi o evento temporaneo che la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori ritenessero necessari, nonché eventuali test di omologazione e collaudo sportivo dell'impianto stesso.

L'Appaltatore dovrà inoltre permettere l'accessibilità e l'impianto di cantiere all'esecutore/i di altri lotti di lavoro, nel rispetto delle indicazioni che la Direzione Lavori, il Coordinatore della sicurezza e la Stazione Appaltante in fase di esecuzione, impartiranno qualora ciò si rendesse necessario al fine del rispetto del programma di messa a disposizione per l'uso dell'intera opera.

Qualora per l'attuazione del/i successivo lotto/i si rendesse necessario garantire la disponibilità di parte delle aree di cantiere, l'appaltatore sarà tenuto a modificare, previo ordine scritto della Direzione Lavori, la recinzione di cantiere, l'impianto dei baraccamenti e tutto quanto necessario per dare attuazione in sicurezza alle nuove opere da eseguire, senza per questo dare adito a richieste di maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante. Tutto il personale deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto con evidenziatori catarifrangenti omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.

Un numero adeguato di D.P.I. sopra richiamati dovranno essere a disposizione per il personale esterno (Direzione Lavori) e in visita.

CAPITOLO 4 - INIZIO DEI LAVORI

ART. 19 - Consegna dei lavori

Successivamente alla data di approvazione del progetto esecutivo, il Direttore Lavori provvederà a fissare la data ed il luogo di consegna dei lavori e delle pertinenti aree, comunicando tali informazioni all'Appaltatore.

Qualora si verificassero le condizioni di legge, i lavori potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto.

Dell'operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 130 del Regolamento.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

ART. 20 - Rinvenimenti fortuiti

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la

Parte Prima

storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi (capo V del D.Lgs. 490/1999).

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore Lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione Appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma dell'art. 88, comma 2, D.Lgs. 490/1999.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 21 - Programma di esecuzione dei lavori

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronogramma di esecuzione dei lavori, che fa parte integrante del contratto di appalto, ed al conseguente programma di esecuzione dei lavori (P.L) art 43 DPR 207/2010 definito e approvato dalla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori stessi.

L'Appaltatore per la redazione e la gestione del PL si atterrà scrupolosamente alle prescrizioni di cui al documento punto c) art. 3 del presente CSA.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel modo più conveniente per la loro compiuta realizzazione senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o pretendere speciali compensi.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Cap. Gen. e art. 42 comma 4 del Regolamento la richiesta all'Appaltatore del Direttore Lavori, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporvisi.

CAPITOLO 5 - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 22 - Materiali, campionature e prove tecniche

E' a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa, o, in difetto, su richiesta del Direttore Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura e l'esecuzione, da parte del Direttore Lavori stesso.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali, e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai

rispettivi calcoli giustificativi. Per quanto riguarda i manufatti ed i macchinari, le relative schede tecniche dovranno essere complete di manuale d'uso e di corretta posa e/o installazione.

Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal

Parte Prima

Progetto.

La presentazione delle Campionature da parte dell'Impresa alla D.L. dovrà essere effettuata almeno entro 30 (trenta) giorni prima dell'ordine.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prove, controlli e collaudi, in corso d'opera e finali, ritenuti necessari per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche esecutive, funzionali e prestazionali di componenti, materiali e manufatti nelle rispetto delle modalità di cui al documento punto c) art. 3 del presente Capitolato essendo a carico dell'Appaltatore anche tutta l'attrezzatura e mezzi necessari per l'esecuzione degli stessi nonché il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le ulteriori prove richieste dal D. L. e/o dagli incaricati ritenute necessarie per accertare la qualità del prodotto.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, che in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali e/o di parte delle opere alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in ripristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con Direttore Lavori; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del Cap. Gen.

ART. 23 - Sospensione, ripresa dei lavori e proroghe

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 133 del Regolamento e 24 del Cap. Gen.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 comma 7 del Regolamento e 24 comma 7 del Cap. Gen..

Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.

Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 del Cap. Gen.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della

sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.

Le proroghe sono disciplinate dall'art. 26 del Cap. Gen.

ART. 24 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi

Il tempo utile per la redazione del Progetto Esecutivo è fissato in giorni 30 (diconsi trenta) naturali e consecutivi, ovvero nel minor tempo offerto in sede di gara dall'Appaltatore.

I lavori dovranno essere consegnati su autorizzazione del Responsabile del Procedimento entro 45 (quarantacinque) giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo in conformità con quanto stabilito dall'Art. 129 e segg del R.G.

Il Responsabile del Procedimento potrà, con specifico atto motivato a tutela dell'interesse pubblico, autorizzare la consegna anticipata dei Lavori ai sensi dell'Art. 337 della Legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F e Art. 129 comma 1 , comma 4, e Art. 130 comma 3 del R.G., nonché ai sensi dell'Art. 11 comma 12 del Codice.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 210 (diconsi duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna, ovvero nel minor tempo offerto in sede di gara dall'Appaltatore.

Nei suddetti tempi utili debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climatologici sfavorevoli.

Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. L'Appaltatore riconosce esplicitamente che i sopraccitati termini contrattuali trovano conferma nell'analisi di dettaglio espressa nel P.L. dallo stesso elaborato, a partire dal cronoprogramma, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative e che pertanto nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali.

La mancata osservanza dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle penali di cui allo specifico articolo del presente CSA.

Ai sensi dell'art. 1382 del c.c., l'Appaltatore riconosce l'essenzialità del termine fissato per l'ultimazione dei lavori e, pertanto, accetta quanto stabilito dal successivo art. 36 del presente CSA in merito alla risarcibilità del maggior danno in caso di ritardo.

Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall'art. 27 del Cap. Gen.

Al fine di rispettare tali tempistiche, l'Appaltatore dovrà organizzarsi per effettuare le lavorazioni in più turni (compreso il lavoro notturno), senza che ciò possa comportare il riconoscimento da parte della Stazione Appaltante di oneri aggiuntivi.

Il non rispetto di tale scadenza comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente contratto.

ART. 25 - Ultimazione dei lavori

Con il termine di ultimazione lavori nel presente contratto d'appalto si intende il compimento delle attività inerenti o i termini intermedi (date intermedie) o l'opera nel suo complesso (data finale). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.M. 145/2000, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Nel caso di riscontro positivo verrà redatto il relativo certificato di constatazione.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte e sia stata presentata la relativa certificazione di controllo qualità come richiesto nel documento di cui al punto c) art. 3.

Dalla data finale della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 172 del Regolamento e dall'art. 21 del Cap. Gen.

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di utilizzare parte dell'opera e del lavoro realizzato prima del collaudo provvisorio può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni riportate all'art. 200 del Regolamento.

ART. 26 - Varianti in corso d'opera

Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse nei casi previsti dall'art. 132 del D. Lgs 163/2006 solo se approvate dai competenti organi della Stazione Appaltante ed in quanto coperte da finanziamento.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 delle categorie di lavori dell'appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Si richiama quanto stabilito dagli artt. 134, 135 e 136 del Regolamento e dagli artt. 10, 11 e 12 del Cap. Gen. e dalla Circolare Regionale 2/DOP – febbraio 2002.

ART. 27 - Danni di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 14 del Cap. Gen., sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 10 del presente CSA.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore Lavori, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 139 del

Regolamento e 20 del Cap. Gen.

ART. 28 - Prezzo dei lavori non previsti e lavori in economia

Qualora la Stazione Appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D. Lgs 163/2006 agli artt 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento e agli artt. 10 e 12 del Cap. Gen., le stesse verranno valutate con riferimento all'elenco dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore ed allegati al contratto.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 del Regolamento. Si precisa che il documento previsto al comma 1, punto a) dell'art. 136 del Regolamento è l'Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Veneto vigente al momento dell'Appalto.

In mancanza si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Prezziario della Regione Veneto ovvero i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell'offerta, ovvero, in difetto di questi, dai prezzi correnti di mercato.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso medio che risulterà a seguito dell'offerta dell'Appaltatore.

Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ne ha l'obbligo di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni in economia saranno corrisposte per la mano d'opera con i prezzi desunti dalle tabelle compilate bimestralmente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi e vigenti al momento della prestazione, mentre per i materiali, noli e trasporti con i prezzi ricavati dal prezzario della Regione Veneto – edizione vigente alla data di presentazione dell'offerta.

Solo i costi della manodopera saranno incrementati delle maggiorazioni del 15 % per spese generali e del 10 % per utili all'Appaltatore da computarsi sull'importo già aumentato del 13 %. Sulle maggiorazioni per spese generali e utili dell'Appaltatore verrà applicato il ribasso medio derivante dall'offerta dell'appaltatore stesso.

Le prestazioni in economia verranno liquidate all'Impresa solo se debitamente autorizzate e disposte con specifico Ordine di Servizio del Direttore Lavori.

CAPITOLO 6 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

ART. 29 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori

Tutti i lavori saranno contabilizzati a CORPO.

A - Prezzo dei lavori non previsti e lavori in economia

Qualora la Stazione Appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 e 205 del D.Lgs. 163/2006 ed agli artt 45, commi 8, 134 e 135 del Regolamento e agli artt. 10 e 12 del Cap. Gen., le stesse verranno valutate con riferimento all'elenco dei prezzi unitari allegati al contratto, a cui verrà applicato il ribasso in sede di gara offerto dall'Appaltatore .

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 del Regolamento. Si precisa che il documento previsto al comma 1, punto a) dell'art. 136 del Regolamento è l'Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Veneto vigente al momento dell'Appalto.

In mancanza si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto.

Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Prezziario della Regione Veneto ovvero i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell'offerta.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso medio che risulterà a seguito dell'offerta dell'Appaltatore.

B - Prestazioni in Economia

Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ne ha l'obbligo di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni in economia saranno corrisposte per la mano d'opera con i prezzi desunti dalle tabelle compilate bimestralmente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi e vigenti al momento della prestazione, mentre per i materiali, noli e trasporti con i prezzi ricavati dal prezzario della Regione Veneto – edizione vigente alla data di presentazione dell'offerta.

Gli importi così ottenuti saranno assoggettati al ribasso medio derivante dall'offerta dell'Appaltatore.

ART. 30 - Modalità di corresponsione del corrispettivo

L'importo delle opere a corpo deve intendersi come importo forfettario onnicomprensivo, fisso ed invariabile "chiavi in mano", riferito a tutti i lavori così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale.

Trattandosi di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoro a corpo si procederà secondo l'Art. 159 del Regolamento per cui non si procederà, ai fini contabili, a

misurazioni, essendo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute e idonee all'uso.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione verrà riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore Lavori, il quale controllerà l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo.

Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale mediante emissione di certificato di pagamento ogni qual volta l'importo delle opere realizzate sarà uguale o superiore al 5% dell'importo contrattuale.

Per il presente appalto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 163/06, è previsto, in sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il trasferimento all'affidatario delle proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Modalità e criteri per il trasferimento dei beni immobili, nonché il loro valore, saranno precisati nel bando di gara e/o nel relativo disciplinare. L'ultimo SAL, previsto come anzidetto nella misura pari o superiore al 5% dell'importo contrattuale, sarà erogato obbligatoriamente con somme in denaro.

ART. 31 - Contabilità - Documenti contabili e riserve

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo articolo 32 in conformità a quanto stabilito dal Titolo XI, Capi I, II e III, artt. da 152 a 186 del Regolamento e dall'art. 28 del Cap. Gen.

I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, in conformità all'art. 159 del Regolamento, sul quale in occasione di ogni stato avanzamento lavori e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è suddiviso viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazione che sono eseguite sono desunte autonomamente dal Direttore Lavori il quale può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state desunte.

Tale computo per altro non fa parte della documentazione contrattuale.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all'art. 165, comma 3 del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 165 del Regolamento e dall'art. 31 del Cap. Gen.

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal

Parte Prima

Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in linea generale i seguenti:

- v) giornale dei lavori;
 - w) libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste
 - x) liste settimanali;
 - y) registro di contabilità;
 - z) sommario del registro di contabilità;
 - aa) stati di avanzamento dei lavori;
 - bb) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - cc) conto finale e relativa relazione
- Si richiama quanto stabilito dall'art. 156 del Regolamento.

CAPITOLO 7 - PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE OPERE

ART. 32 - Pagamenti in acconto e ritardi

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, constatata la regolare esecuzione e la consistenza dei lavori eseguiti da parte del Direttore Lavori, a seguito di avvenuto conseguimento degli stati di avanzamento nelle modalità definite nel documento di cui al precedente art. 30 del presente CSA.

Sull'importo della fattura si applicheranno le ritenute, nella misura dello 0,5%, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, come meglio precisato nel relativo articolo.

La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi degli artt. 114, 116 e 168 del Regolamento e degli artt. 29 e 30 del Cap. Gen.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza di cui all'art. 7, a condizione che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esprima parere favorevole.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento di cui all'art. 29, comma 1 del Cap. Gen. decorrerà a partire dalla data della comunicazione scritta e documentata con cui l'Appaltatore proverà il raggiungimento dello stato di avanzamento per i pagamenti in acconto in accordo alle condizioni definite nel documento di cui al precedente art. 30.

Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati (art. 29, comma 1 del Cap. Gen.) decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione Appaltante regolare fattura dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento della rata di saldo, previa deposito di garanzia fidejussoria di pari importo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 141, comma 9 del D. Lgs 163/2006), a condizione che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione esprima parere favorevole.

La garanzia deve essere costituita in conformità all'art. 102 del Regolamento e deve essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La rata di saldo sarà pari al 10% dell'importo delle opere.

Il saldo, sarà fatturabile, previo deposito garanzia fideiussoria art. 124 DPR 207/2010 e s.m.i., entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio (art. 141, comma 9 del D. Lgs 163/2006) e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo.

Pertanto l'Appaltatore emetterà fatturazione sino al 90% dell'importo dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Per il ritardo nel pagamento degli acconti saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali e moratori secondo la disposizione vigente dell'art. 30 del D.M. 145/2000.

ART. 33 - Cessione del corrispettivo dell'appalto

Si applica quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs 163/2006.

ART. 34 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Si applica quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs 163/2006.

ART. 35 - Anticipazione, revisione dei prezzi e prezzo chiuso

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D. Lgs 163/2006 non è ammesso procedere alle revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c. In deroga a quanto previsto al suddetto comma 2 si applica quanto previsto ai commi 4, 5, 6, 7 del D. Lgs 163/2006.

ART. 36 - Penali per ritardo nell'esecuzione e nella consegna dei lavori

Nel caso di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 24 del presente CSA, l'impresa dovrà corrispondere € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 22 del Cap. Gen. l'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di assistenza e Direzione Lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari all' 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno solare di ritardo, rispetto alle date previste di ultimazione delle opere delle singole fasi di lavoro di cui all'art. 24 del presente CSA.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 3 del Regolamento, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 135, comma 1, e 136 del D. Lgs 163/2006.

Le penali vengono applicate con deduzione dall'importo del corrispondente o dal primo successivo certificato di pagamento.

L'applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione di cui all'art. 24 del presente CSA avverrà in sede di conto finale, mediante trattenuta sulla fattura ancora in pagamento o escutendo la garanzia di cui al precedente art. 9 del presente CSA.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 117 del Regolamento e dall'art. 22 del Cap. Gen.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, non è previsto alcun premio di accelerazione ai sensi dell'art.23 del D.M. 19.04.2000 n°145.

ART. 37 - Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato ai sensi dell'art. 173 del Regolamento entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione Appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 del Regolamento.

ART. 38 - Collaudi

La Stazione Appaltante procederà sia ai collaudi in corso d'opera (collaudi intermedi) ai sensi dell'art. 141, comma 7 del D. Lgs 163/2006 sia al collaudo al termine dei lavori (collaudo finale) nelle modalità prescritte al titolo XII del Regolamento.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Il collaudo in corso d'opera non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.

La disponibilità della documentazione di controllo qualità inerente la certificazione di una prova/collaudo come prescritto nel documento di cui al punto c) art.3 del presente CSA è condizione vincolante per attestare l'esito positivo dell'avvenuta prova / collaudo.

Nel caso in cui ci sia la necessità per la Stazione Appaltante di utilizzare l'edificio prima che intervenga il collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, verranno eseguiti i collaudi statici: i collaudatori interverranno in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati all'Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza che è a cura ed onere dell'Appaltatore.

Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre a collaudo statico a norma dell'art.7 della Legge 1086/1971 e non siano stati ancora nominati i collaudatori, il Direttore Lavori provvederà ad eseguire, secondo quanto indicato al punto 8 Parte I del D.M. 14 febbraio 1992 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche) pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 65 del 18.3.1992, le prove di carico e prove sperimentali, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme all'Appaltatore. Le operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché entro quattro mesi da tale data siano state consegnate le seguenti documentazioni:

- disegni as-built;
- i certificati attestanti le caratteristiche tecniche ed i risultati delle prove di controllo e collaudo come richiesto nel documento di cui al punto c) art. 3;
- tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti installati, al fine della redazione del piano di manutenzione e del fascicolo dell'opera.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 141, comma 3 D. Lgs 163/2006).

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentato (art. 203 del Regolamento).

La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 189 del Regolamento) entro sessanta giorni (art. 204 del Regolamento), provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale di cui alla lettera b) del precedente art. 9 e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso (art. 205 del Regolamento).

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Si applica l'art. 37, comma 2°, del Cap. Gen.

Si richiama quanto stabilito dal Titolo XII, Capi I e II, artt. da 187 a 210 del Regolamento e

dall'art. 37 del Cap. Gen.
Si richiama l'art. 7 u.c. del Cap. Gen.

CAPITOLO 8 - GARANZIE E CONTROVERSIE

ART. 39 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera

A collaudo provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante prenderà in consegna le parti d'opera subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 200 del Regolamento.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

Alla consegna di ciascuna singola fase di lavoro l'Appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria (autorizzazioni, certificazioni, as built, prove funzionali, collaudi statici, etc.) alla richiesta di agibilità del singolo lotto da consegnare.

La suddetta documentazione dovrà essere fornita entro 30 giorni dalla data del Verbale di ultimazione dalla relativa fase di lavoro.

ART. 40 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c. (art. 141, comma 9 D. Lgs 163/2006). Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo del presente CSA, la garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 141, comma 10 D. Lgs 163/2006).

La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell'opera o da gravi difetti costruttivi o dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data del collaudo finale provvisorio delle singole fasi dell'opera, e comprenderà in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

ART. 41 - Garanzia per vizi e difformità della parte impiantistica (elettromeccanica – pneumatica - informatica)

L'Appaltatore si impegna a fornire impianti aventi prestazioni conformi alle prescrizioni e requisiti contenuti nei documenti contrattuali, costruiti e funzionanti a regola d'arte, rispondenti alla presente documentazione ed alla vigente specifica normativa elettroinformatici e pneumatici.

L'Appaltatore è obbligato ad un periodo di garanzia sulla fornitura di tutti i componenti elettromeccanici/impiantistici pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del certificato di collaudo provvisorio delle singole fasi di lavoro.

Con l'obbligo di garanzia l'Appaltatore si impegna contrattualmente ad eliminare non conformità, vizi o difetti qualitativi, costruttivi e funzionali che possano compromettere e comunque menomare, sia dal punto di vista della sicurezza che della regolarità, il perfetto funzionamento dell'opera; con conseguente impegno alla riparazione o sostituzione o modifica, eseguite a titolo completamente gratuito, di quegli organi o di quei complessi che risultassero difettosi per deficienze qualitative, costruttive e funzionali, comprese eventuali usure anomale di organi usurabili, ovvero per contestata mancata rispondenza alle

prescrizioni dei documenti contrattuali.

In ogni caso la denuncia dei vizi, difetti e non conformità da parte della Società esercente potrà essere fatta sino a due mesi dalla scoperta del vizio, difetto e non conformità.

I pezzi riparati o sostituiti in garanzia godranno di una nuova durata di garanzia pari a quella sopra indicata per l'intera fornitura ossia 24 mesi d'installazione.

ART. 42 - Risoluzione del Contratto

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 136, comma 4 del D. Lgs 163/2006.

In tal caso, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa l'esecuzione d'ufficio dei lavori o la risoluzione dei lavori stessi, utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Resta comunque fermo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136, comma 6 del D. Lgs 163/2006.

Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto della Stazione Appaltante a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 136, comma 1 del D. Lgs 163/2006 le seguenti fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore per un periodo cumulato di 15 giorni solari senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali l'attestazione SOA per le categorie e importi adeguati, il fallimento o la irrogazione di condanne penali, D.P.R. 207/2010.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, si procede ai sensi degli artt. 136, commi 1, 3 e 138 del D. Lgs 163/2006. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, si applica l'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

In ogni caso, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Committente ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere.

Nel caso in cui il Curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori.

Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Contratto circa la contabilità e

Parte Prima

l'accettazione dei lavori.

Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato d'accordo con il curatore; in caso di disaccordo sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Vicenza.

Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

ART. 43 - Pubblicità e clausola di riservatezza

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante stessa.

La Stazione Appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc..